



La manovra finanziaria per il 2007 prevedrà l'anticipo di un anno dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.252/2005 che riscrive le regole sulle pensioni complementari.

Diverse sono le novità, alle quali si aggiunge l'intervento sul TFR derivante da un accordo sottoscritto il 23 ottobre 2006 tra Governo e parti sociali e che vedrà le imprese costrette a liberarsi del TFR maturando dei propri dipendenti, che finora costituiva una fonte a basso prezzo di finanziamento.

Ancora una riforma delle pensioni, dunque, che a differenza delle quattro che si sono succedute negli ultimi dieci anni non prevedrà la modifica dell'età pensionistica o degli anni minimi di contribuzione per potervi accedere, ma che interesserà il settore c.d. della previdenza privata o integrativa (o complementare): i fondi pensione.

Tali fondi, infatti, saranno, nel prossimo futuro, chiamati a fungere da "sussidio" alla vecchiaia degli italiani con un sostegno di reddito che INPS e INPDAP (e cioè, il sistema delle pensioni pubbliche) non sono più in grado di garantire.

Una riforma, dunque, che "mette direttamente le mani nelle tasche degli italiani", lavoratori ed imprese. Ed è proprio dal TFR che la riforma conta di ricavare risorse finanziarie tali da far decollare il pilastro previdenziale integrativo.

La nostra struttura, che cerca di monitorare costantemente le novità giuridiche e normative, ha fatto della riforma oggetto di studio ed approfondimento. Obiettivo della presente guida è fornire gli strumenti necessari ai propri utenti per comprendere le nuove scelte proposte dal Governo e le indicazioni necessarie per rispettare gli adempimenti richiesti.

La volontà di rendere la lettura del presente lavoro più immediata ed intuitiva possibile, ci ha costretti a tralasciare dettagli e critiche, sia in positivo che in negativo, della riforma: di ciò ne facciamo ammenda e rimaniamo a completa disposizione per ogni chiarimento o approfondimento si ritenga necessario.

E' necessario, tuttavia, ricordare che la disciplina normativa, così sintetizzata, potrebbe subire delle variazioni, con l'approvazione del testo definitivo della manovra finanziaria per il 2007.

Parte dei testi contenuti nella presente, sono stati tratti da due autorevoli riviste specializzate nel settore giuslavoristico: Italia Oggi, inserto speciale "La riforma del TFR" e Guida al Lavoro, de "il Sole 24 ore".

Modica, li 20 dicembre 2006

*Centro Studi Battaglia
L'amministratore*

I punti salienti della normativa

Anticipo della riforma	La nuova disciplina sui fondi pensione (D.Lgs.252/2005) entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, con un anno di anticipo rispetto alla data (1° gennaio 2008) prevista originariamente dal provvedimento di riforma
Quale TFR	Le nuove regole, integrate dalla finanziaria 2007, si applicheranno soltanto alle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007. Non è in nessun caso coinvolto il TFR maturato a tutto il 31 dicembre 2006
I compiti dei lavoratori:	
L'opzione	I lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato al 1° gennaio 2007, devono scegliere, entro il 30 giugno 2007: a) se investire il TFR in una pensione integrativa; b) se cumulare il TFR in azienda come retribuzione differita.
La scelta di investire in pensione	Il lavoratore può manifestare l'intenzione di investire il TFR in una pensione integrativa con: a) <i>modalità esplicita</i> : indicando a quale fondo pensione vuole aderire destinandovi l'intero ammontare del TFR; b) <i>modalità tacita</i> (silenzio – assenso): la mancata manifestazione di volontà equivale ad adesione al fondo pensionale aziendale o, se manca, al fondo pensioni presso l'INPS
I compiti delle imprese:	
Fino a 49 dipendenti	Il TFR resta in azienda, secondo l'attuale regime, per i lavoratori che manifesteranno l'intenzione di mantenere il regime di retribuzione differita (modalità esplicita)
Oltre i 49 dipendenti	Dovranno destinare il TFR a un fondo pensione a prescindere da qualsiasi decisione dei propri lavoratori.
Rivalutazione annuale	Con il passaggio del TFR ai fondi pensione o all'INPS, le imprese non hanno più l'obbligo di effettuare la rivalutazione delle quote accantonate da ripetersi ogni anno.

La *ratio* della riforma è quella di offrire l'opportunità ai lavoratori di costruirsi una pensione di scorta, cioè di riserva, vale a dire di sostegno a quella cui hanno diritto per il fatto di svolgere un'attività lavorativa.

I soggetti interessati alla riforma

I FONDI PENSIONE

Il compito del fondo pensione consisterà nel gestire i risparmi dei lavoratori. Dal 1° gennaio 2007, i fondi pensione rappresenteranno gli “strumenti” attraverso i quali si darà vita alle “forme pensionistiche complementari”.

I fondi pensione avranno diversa forma e struttura e precisamente:

Fondi pensione negoziali (chiusi)	I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che individuano i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell'appartenenza a un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o a un determinato territorio
Fondi pensione aperti	I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva. Si ha adesione collettiva quando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, invece di decidere di istituire un fondo pensione negoziale, stipulano un accordo per l'adesione collettiva ad uno o più fondi pensione aperti.
Contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali	Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.
Fondi pensione preesistenti	I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite in data 15 novembre 1992. L'adesione a questa tipologia di fondo è su base collettiva e l'ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali. Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.
Fondo pensione INPS	Tale fondo pensione ha valenza residuale: a tale fondo confluirà il TFR maturando solo nell'ipotesi in cui, non esprimendo i lavoratori dipendenti alcuna scelta sul conferimento dello stesso, opererà il c.d. silenzio assenso.

I LAVORATORI INTERESSATI

Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:

Lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva. Restano esclusi da tale categoria quei lavoratori occupati mediante contratti di lavoro non assimilabili al lavoro dipendente (o subordinato)
Lavoratori autonomi	I lavoratori autonomi e i liberi professionisti (compresi i co.co.pro.), anche organizzati per aree professionali e per territorio
Soci lavoratori di cooperative	I soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti delle cooperative interessate
Soggetti ex D.Lgs.565/1996	I soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n.565, anche non iscritti al fondo ivi previsto

Per brevità di esposizione, oggetto del nostro studio sarà esclusivamente la categoria dei lavoratori dipendenti.

I LAVORATORI DIPENDENTI

Dal 1° gennaio 2007 è previsto che il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene con cadenza almeno annuale. A tale fine la tabella sottostante sintetizza le modalità attraverso le quali il lavoratore può decidere la destinazione del TFR ad un fondo pensione. In particolare distingue il differente regime di trattamento tra imprese con numero di addetti minore o superiore a 50 addetti:

Aziende fino a 49 addetti

Modalità	Opzione	Quale TFR
Modalità esplicita	Il lavoratore mantiene il regime del TFR in azienda	Il TFR maturando dal 1° gennaio 2007 resta accantonato in azienda
Modalità esplicita	Il lavoratore sceglie una forma pensionistica complementare cui conferire il TFR	Il TFR maturando a partire dal mese in cui è effettuata la scelta va versato al fondo pensione. Il TFR maturato nei mesi precedenti la scelta rimane accantonato in azienda.
Modalità tacita	Il lavoratore non esprime alcuna scelta	Il TFR maturato dal mese successivo allo scadere del semestre di scelta (prima scadenza 30 giugno 2007) viene destinato alla previdenza complementare. Il TFR relativo al semestre di scelta resta accantonato in azienda

Aziende con almeno 50 addetti

Modalità	Opzione	Quale TFR
Modalità esplicita	Il lavoratore mantiene il regime del TFR in azienda	Il TFR maturando, nella misura del 50%, dal 1° gennaio 2007 va versato al neo fondo di tesoreria statale (presso INPS)
Modalità esplicita	Il lavoratore sceglie una forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando	Il TFR maturando dal mese cui è effettuata la scelta in avanti va versato al fondo pensione. Il TFR maturato nei mesi precedenti la scelta va versato, nella misura del 50%, al neo fondo di tesoreria statale (presso INPS)
Modalità tacita	Il lavoratore non esprime alcuna scelta	Il TFR maturato dal mese successivo allo scadere del semestre di scelta (prima scadenza 30 giugno 2007) viene destinato alla previdenza complementare. Il TFR relativo al semestre di scelta va versato al neo fondo di tesoreria statale (presso INPS)

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti è opportuno effettuare un ulteriore distinguo tra lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 e quelli iscritti in data successiva.

Per la prima categoria di lavoratori, le modalità di scelta sono quelle descritte dalla precedente tabella, mentre per la seconda categoria è necessario effettuare un ulteriore distinguo: lavoratori iscritti ai fondi pensione alla data del 1° gennaio 2007 e lavoratori non iscritti ad alcun fondo pensione alla data del 1° gennaio 2007.

Lavoratore iscritto al fondo pensione alla data del 1° gennaio 2007	<p>A tali lavoratori è data la possibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di scegliere, entro sei mesi (prima scadenza 30 giugno 2007), di destinare (o mantenere in azienda) il residuo TFR (e cioè quello non ancora versato al fondo pensione); 2. di non esprimere alcuna scelta, allora, il residuo TFR viene destinato alla medesima previdenza complementare
Lavoratore non iscritto al fondo pensione alla data del 1° gennaio 2007	<p>A tali lavoratori è data la possibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di decidere, entro sei mesi (prima scadenza 30 giugno 2007) se mantenere il TFR in azienda ovvero conferirlo, nella misura prevista dal CCNL (ovvero se non è prevista alcuna misura nel CCNL nella misura non inferiore al 50%) con possibilità di incrementi successivi, a una previdenza complementare; 2. di non esprimere alcuna scelta, in tal caso, il TFR è versato dal datore di lavoro, e per l'intero, alla previdenza complementare.

LE IMPRESE

Gli incentivi

La riforma prevede incentivazioni a favore delle imprese (dette misure *di compensazione*) e pensate per bilanciare la perdita derivante dall'utilizzo del TFR come fonte di autofinanziamento. Le forme di incentivazione attualmente previste sono di tre tipologie, due subito in vigore dal 2007:

Deduzione fiscale	E' previsto sin dal 2007, una deduzione dal reddito d'impresa del 4% (del 6% alle imprese fino a 49 dipendenti) delle quote di TFR smobilizzato
Esonero contributivo	E' previsto sin dal 2007, l'esonero contributivo pari allo 0,20% dei contributi versati al fondo di garanzia per il TFR
Esonero contributivo	E' previsto dal 2008, un ulteriore sgravio contributivo che è fissato in misura variabile

Di seguito analizziamo più in dettaglio quali sono le tappe, da un punto di vista temporale, che le imprese e lavoratori dovranno raggiungere e rispettare:

31 dicembre 2006	Prima dell'avvio del periodo di sei mesi che i lavoratori hanno a disposizione per effettuare la scelta sul conferimento del TFR, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori adeguate informazioni sulle diverse scelte possibili. Entro tale data, dunque, i datori di lavoro devono provvedere a fornire tali informazioni ai dipendenti in forza
1° gennaio 2007	Entra in vigore il D. Lgs. 252/2005 che riscrive la disciplina della previdenza integrativa
31 maggio 2007	Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre. Entro tale data, dunque, i datori di lavoro devono provvedere a fornire tali informazioni ai dipendenti in forza al 1° gennaio 2007
30 giugno 2007	Scade il periodo di sei mesi a disposizione dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 1° gennaio 2007 per effettuare la scelta sul conferimento del TFR alla previdenza integrativa
Luglio 2007	I datori di lavoro devono prendere le iniziative volte a realizzare le scelte effettuate dai lavoratori in merito al conferimento del TFR alla previdenza complementare
Luglio 2007	I datori di lavoro con almeno 50 dipendenti devono provvedere a versare al fondo di tesoreria INPS le quote TFR dei lavoratori che manifestato la volontà di mantenere il regime di retribuzione differita
31 dicembre 2008	I contribuenti devono comunicare al fondo pensione la quota dei contributi versata per l'anno 2007 che non hanno fruito di deduzione fiscale dal proprio reddito, compresi quelli che eccedono l'importo di euro 5.164,57 (c.d. limite massimo di deducibilità)

QUANTO COSTA LA PENSIONE INTEGRATIVA

Così come avviene per la pensione pubblica, anche la pensione integrativa è il risultato di un continuo risparmio finanziario che il lavoratore, durante la sua vita lavorativa, accantona presso un fondo pensione attingendo dalla propria retribuzione.

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e/o attraverso il conferimento del TFR maturando. Ma una pensione integrativa può riguardare anche soggetti che non siano titolari di un rapporto di lavoro, in questa ipotesi l'iscritto al fondo pensione è un soggetto diverso dai titolari di reddito di lavoro e se non ha altri fonti di reddito sarà fiscalmente a carico di altri soggetti. In queste ipotesi il finanziamento della pensione integrativa è attuato dagli stessi soggetti o da quelli nei confronti dei quali essi sono a carico.

In tema di contribuzione al fondo pensione tutti i lavoratori dipendenti che aderiscono a fondi collettivi (cioè istituiti in base ad accordi aziendali e/o fra lavoratori), le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissate dai contratti e dagli accordi collettivi anche aziendali. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche è stabilito in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa. E', altresì, previsto che, ove l'adesione ad una forma pensionistica venga realizzata tramite il solo conferimento, esplicito o tacito, del TFR, non c'è l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Inoltre abbiamo evidenziato, in una precedente tabella, come alle imprese con organico aziendale inferiore a 50 addetti non si applicherà, il principio dello smobilizzo del TFR e ciò si traduce nel fatto che la destinazione del TFR dipenderà dalla scelta che faranno i lavoratori a proposito della previdenza integrativa.

IL REGIME FISCALI DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Tutti i contribuenti hanno titolo ad una deduzione dal reddito complessivo delle somme pagate a titolo di contribuzione alle forme previdenziali integrative.

Dal 1° gennaio 2007 i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari, sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi anche aziendali, a forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57.

In caso di anticipazione, come descritto nel paragrafo seguente, queste possono essere reintegrate, a scelta del lavoratore, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il limite di euro 5.164,57, il lavoratore comunica alla forma pensionistica entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui è stato effettuato il versamento l'importo non dedotto o che non sarà dedotto dalla dichiarazione dei redditi.

Una particolare agevolazione, consistente in un superiore limite di deducibilità, è poi prevista per i giovani di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007.

LE PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE

La "prestazione" tipica dei fondi pensione è, appunto, una pensione cioè una rendita periodica atta ad integrare l'omonimo assegno erogato da INPS e INPDAP. Accanto alla rata mensile, tuttavia i fondi pensione prevedono anche un'altra tipologia di prestazione: il capitale, a scadenza (cioè al pensionamento) oppure durante la vita lavorativa, in quest'ultimo caso sotto forma di anticipazione di ciò che nel fondo pensione è stato accumulato e guadagnato a titolo di rendimento.

I REQUISITI

Per quanto concerne i requisiti, al lavoratore servono 5 anni di contribuzione e l'età di pensione pubblica. Il diritto alle prestazioni pensionistiche si acquisisce, infatti, alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza, dopo almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari..

Nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche possono, su richiesta del lavoratore, essere consentite anche con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Le prestazioni pensionistiche complementari possono essere erogate in capitale o in rendita.

Rendita	La rendita è costituita da una rata mensile che sarà calcolata con le stesse modalità con cui si calcola la rata della pensione pubblica
Capitale	Il lavoratore può optare in luogo della tradizionale rata mensile (rendita), per la liquidazione di una somma <i>una tantum</i> che però non può mai coprire l'intera posizione contributiva che ha maturato: non oltre il 50%. Nell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme già liquidate a titolo di anticipazione e per le quali il lavoratore non abbia provveduto al loro reintegro. L'erogazione della prestazione sotto forma di capitale diventa la sola opzione nel caso in cui la rendita è di importo inferiore alla metà dell'assegno sociale.

Da quanto emerge sopra, ai lavoratori che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

In qualsiasi momento	Per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative al lavoratore stesso, al coniuge, ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
Dopo otto anni	Per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, e per la realizzazione di interventi di manutenzione documentati relativamente alla prima casa di abitazione;
Dopo otto anni	Per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti

Tutte le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta del lavoratore aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro (limite di deducibilità). Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondente alle somme dell'anticipazione, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione.

Nel caso in cui la permanenza nel fondo pensione viene meno, perché ad esempio si perde il lavoro, oppure, il lavoratore stesso, vedendo che altri fondi pensione riescono a garantire rendimenti più elevati, potrebbe decidere di cambiare forma previdenziale. tutti questi casi devono essere previsti e disciplinati nei regolamenti e statuti dei singoli fondi pensione, ed in particolare questi devono stabilire:

- la possibilità di trasferimento a un'altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività o per una scelta semplicemente di convenienza (ad ogni modo il lavoratore non può esercitare tale diritto, c.d. di portabilità, prima che siano decorsi 2 anni dalla adesione al fondo pensione, e la richiesta verrà evasa entro i sei mesi dalla sua data);
- le modalità di riscatto parziale nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- le modalità di riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48m mesi.

Infine, in caso di morte del lavoratore prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata presso una forma pensionistica complementare è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari eventualmente designati dal lavoratore, siano esse persone fisiche o giuridiche. In mancanza di eredi o di altri successibili la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità che verranno stabilite con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre nelle altre forme pensionistiche complementari, la posizione resta acquisita al fondi pensione.

Sempre per brevità di esposizione viene in questa sede tralasciata la discussione sul regime fiscale riservato alle prestazioni del fondo.